



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Simona Delle Site, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi dell'art.14-quinquies l.n.3/2012

Visto il ricorso per la liquidazione dei beni *ex art. 14-ter l. n.3/2012*, presentato da Marco Lombardi, nato a Roma il 2.8.1978, con il patrocinio dell'avv. Laura Lanfranco;

ritenuto che sussista la competenza del Tribunale adito, essendo il ricorrente residente in Prato Sesia, comune rientrante nel circondario di questo Ufficio giudiziario;

rilevato che:

- il richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento *ex art. 6, co. 2 l. n.3/2012*;
- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art.7, co. 2, lett. a) e b) l. n.3/2012, atteso che il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della l. n.3/2012 e non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti di cui al capo II della l. n.3/2012;
- la domanda è corredata della documentazione di cui all'art. 9, co. 2 e 3, l. n.3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni del debitore, elenco degli atti di disposizione eventualmente compiuti negli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, certificato dello stato di famiglia);
- alla domanda risultano, altresì, allegati, come previsto dall'art.14-ter, co.3, l. n.3/2012, l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno di essi, nonché la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC è completa ed esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art.14-terdecies l. n.3/2012;
- la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore ai sensi dell'art.14-ter, co.5, l. n.3/2012;
- non emergono elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (v. art. 14-quinquies, co.1, l. n.3/2012);



ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere, ai sensi dell'art.14-*quinquies*, co.2, l. n.3/2012, alla nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.28 del regio decreto n.267/1942;

considerato che, ai sensi dell'art. 14-*undecies* l. n. 3/2012, “*i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi*”;

osservato, quindi, che nella determinazione del limite di cui all'art.14-*ter*, co.6, lett. b), concernente i redditi da lavoro da non comprendere nella liquidazione, debba tenersi conto dell'intera retribuzione annua percepita dal ricorrente, atteso che, nell'ipotesi di finanziamenti assistiti da cessione di quote dello stipendio, il credito ceduto è un credito futuro che sorge relativamente ai ratei di retribuzione soltanto nel momento in cui matura il diritto a percepire l'emolumento mensile;

visto l'elenco di cui al doc. 6 allegato al ricorso, relativo alle spese minime essenziali di vita, e ritenuto che il predetto limite di cui all'art.14-*ter*, co.6, lett. b), concernente i redditi da lavoro da non comprendere nella liquidazione, possa essere fissato in euro 15.600,00 annui netti, pari a euro 1.300,00 mensili netti, considerate le esigenze familiari del sig. Lombardi alle quali egli è tenuto a concorrere, unitamente alla di lui compagna, ai sensi dell'art. 316-bis c.c., in proporzione alle sue sostanze e alla sua capacità di lavoro professionale o casalingo;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di Marco Lombardi, nato a Roma il 2.8.1978;
- nomina liquidatore la rag. Cinzia Marnati;
- dispone che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere, quindi, al Giudice dell'esecuzione la prosecuzione dei processi esecutivi;
- dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati per estratto sul sito internet del Tribunale di Novara e sul Corriere di Novara a cura del liquidatore;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto della procedura di liquidazione;
- esclude dalla liquidazione i redditi da lavoro del sig. Lombardi fino al limite di euro 15.600,00 annui netti, pari a euro 1.300,00 mensili netti;
- dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi l'OCC ed il Giudice sull'attività liquidativa svolta.

Si evidenzia che il presente decreto è equiparato *ex lege* al pignoramento, è titolo esecutivo per la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.



Così deciso in Novara il 25.10.2019

Il Giudice
dott.ssa Simona Delle Site

